

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2024, n. 857

DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2024.

Il Presidente della Giunta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. "Gestione e Monitoraggio Accordi Contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i." e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito *"la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica"*.

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."*

L'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

VISTA la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 *"Tetti di spesa"* prevede:

“1. In attuazione dell’articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.”

Posto in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all’art. 1 *“Finalità”* prevede che la Regione, con gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l’attuazione dell’articolo 32 della Costituzione attraverso l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell’ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All’art. 21 *“Rapporti con i soggetti accreditati”* la LR n. 9/2017 prevede che:

- 1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l’individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
- 2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
- 3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*
- 4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*

TENUTO CONTO che la medesima LR n. 9/2017 all’art. 26 *“Revoca e sospensione dell’accreditamento. Sanzioni”* prevede che l’accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento. La revoca dell’accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o le carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L’accreditamento è sospeso in caso di:

a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;

b) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell'accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.

VISTO l'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: "Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"

VISTO il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" con il quale è stata articolata la rete assistenziale delle strutture pubbliche e private dedicate all'ASD e che, nello specifico, prevede l'istituzione:

- All'art. 4 dei "MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI";
- All'art. 5 del "CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO";
- All'art. 6 della "COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO",

unitamente al fabbisogno regionale di posti ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ed accreditamento.

TENUTO CONTO che il Programma Operativo 2016-2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare l'implementazione della rete per i disturbi dello spettro autistico mediante rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni ed accreditamento, approvazione di deliberazione di determinazione dei tetti di spesa, di approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali ed avvio contrattualizzazioni.

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)" art. 72 "Contributo metodo ABA e fondo autismo"

CONSIDERATO che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali disciplinati dal RR n. 9/2016 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate.

Tenuto conto che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa" si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con la citata DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

h) *riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche,*

soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:

- 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
- 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1982 del 28/12/2023 ad oggetto: *“Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l’esercizio 2024 e presa d’atto dei tetti di spesa.”*, sono stati individuati i tetti di spesa per l’anno 2024, confermando gli importi del Fondo di cui alla più recente deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 1202, avente ad oggetto *“D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l’acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per l’Autismo di cui al RR n. 9/2016 valevole per l’anno 2023”* al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario nell’anno 2024, come riportato nella seguente tabella:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L’ANNO 2024	
ASL BA	394.278,17 €
ASL FG	1.643.240,46 €
ASL BR	
ASL LE	2.006.800,97 €
ASL TA	
ASL BT	
TOTALE	4.044.319,60€

Con la stessa DGR n. 1982/2023 è stato, altresì, confermato il termine di sottoscrizione dei contratti entro e non oltre il 30 aprile 2024 e sono stati confermati, per l’anno 2024, gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei relativi fondi.

TENUTO CONTO che la LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2023, n. 37 ad oggetto: *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)”*, all’art.76 *“Contributo per l’acquisto di prestazioni da strutture private già autorizzate e accreditate”* ha stabilito quanto segue:

“1. Al fine di procedere alla convenzione delle strutture private per i disturbi dello spettro autistico di cui al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello spettro autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), già autorizzate all’esercizio e accreditate nel corso del 2023, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione da destinare al fondo regionale di remunerazione per l’acquisto di prestazioni da suddette strutture.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.”

TENUTO CONTO che è alta la domanda di presa in carico dei minori ed adulti affetti da autismo e, di

conseguenza, anche la domanda di erogazione di prestazioni dedicate e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA.

TENUTO CONTO che a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per l'autismo, avviato con il R.R. n. 9/2016, sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento per strutture dedicate per l'autismo.

Preso atto che, ad oggi, sul territorio regionale risultano autorizzate ed accreditate ai sensi del RR 9/2016 e s.m.i. le seguenti strutture:

STRUTTURE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE						
	MODULI AMBULATORIALI				CENTRO DIURNO	COMUNITA' RESIDENZIALE
	Numero e sede	Tipologia			Numero e sede	Numero e sede
		ETA' PRESCOLARE (0-5 anni)	ETA' SCOLARE (6-11 anni)	PERIODO PUBERALE / ADOLESCENZIALE (12-18 anni)		
ASL BA	1 NOICATTARO	1			1 BARI 1 BITRITTO 1 MONOPOLI	
ASL FG	3 SAN G.ROTONDO	1	1	1		1 SAN G.ROTONDO
	2 SAN SEVERO	1	1			
ASL BR						1 MESAGNE
ASL LE	3 MATINO/LIZZANELLO	1	1	1	1 SPECCHIA	
	2 MERINE DI LIZZANELLO	1	1			
ASL TA	2 TARANTO	1	1			
	1 LATERZA	1				
TOTALE REGIONALE MODULI/STRUTTURE		7	5	2	4	2

Considerato che il tetto di spesa massimo per l'acquisto di prestazioni da parte di ciascuna tipologia di struttura così come disciplinata dal RR n. 9/2016 è quello riportato nella seguente tabella:

	Tipologia struttura	Tetto di spesa massimo per tipologia di struttura
ART. 4 R.R. 9/2016	MODULO PRESCOLARE 20 pacchetti prestazioni/die	506.088,00€
	MODULO SCOLARE 20 pacchetti prestazioni/die	375.111,00€
	MODULO PUBERALE/ADOLESCENZIALE 20 pacchetti prestazioni/die	370.121,40€

ART. 5 R.R. 9/2016	CENTRO DIURNO 20 posti (quota sanitaria 70% della tariffa utente/pro die)	338.283,00€
ART. 6 R.R. 9/2016	COMUNITA' SOCIORABILITATIVA 16 posti letto (quota sanitaria 70% della tariffa utente/pro die)	458.615,20€

Tenuto conto che nel corso dei mesi, in attuazione del RR n. 9/2016 e nel rispetto del fabbisogno regionale di posti/prestazioni, sono state accreditate n. 2 Centri diurni, n. 1 comunità socioriabilitativa, n. 6 moduli per prestazioni ambulatoriali per la fascia di età 0-18 anni.

Tenuto conto che le nuove strutture accreditate potranno essere contrattualizzate con decorrenza 1 luglio 2024, il fondo aggiuntivo è calcolato sui 6/12 rispetto al tetto di spesa massimo per l'acquisto di prestazioni da parte di ciascuna tipologia di struttura definito nella tabella precedente.

Al fine di implementare le prestazioni LEA per l'autismo, è necessario rendere possibile la contrattualizzazione da parte delle ASL anche con le nuove strutture accreditate con decorrenza 1 luglio 2024, secondo la seguente tabella:

	MODULI AMBULATORIALI	CD	COMUNITA' RESIDENZIALE	TOTALI
ASL BA	506.088,00 €	676.566,00 €		1.182.654,00 €
ASL FG	1.251.320,40 €		229.307,60 €	1.480.628,00 €
	881.199,00 €			881.199,00 €
				2.361.827,00 €
ASL BR			229.307,60 €	229.307,60 €
ASL LE	1.251.320,40 €	169.141,50 €		1.420.461,90 €
	881.199,00 €			881.199,00 €
				2.301.660,90 €
ASL TA	693.643,00 €			693.643,00 €
				- €
				693.643,00 €
			TOTALE GENERALE	6.769.092,50 €

Premesso quanto innanzi, si propone di rideterminare per l'anno 2024 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. in considerazione delle province nelle quali insistono strutture private autorizzate ed accreditate da cui poter acquistare prestazioni, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2024	
ASL BA	1.182.654,00 €
ASL FG	2.361.827,00 €

ASL BR	229.307,60 €
ASL LE	2.301.660,90 €
ASL TA	693.643,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	6.769.092,50 €

Il fondo di remunerazione viene implementato di € 2.724.772,90 rispetto al fondo confermato con deliberazione di Giunta regionale n. 1982 del 28/12/2023, pari a € 4.044.319,60, per un totale di € 6.769.092,50 .

Preso atto dell'art.76 "Contributo per l'acquisto di prestazioni da strutture private già autorizzate e accreditate" della richiamata legge regionale n. 37/2023 e tenuto conto che nel Bilancio di Previsione 2024 del SSR sono state previsti incrementi per potenziamento territoriale complessivi per 5 milioni di euro a valere sull'assistenza socio-sanitaria e territoriale la spesa pari ad euro 2.724.772,90 trova copertura sulle quote del fondo sanitario.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
 indiretto
 neutro
 non rilevato

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II."

Dalla presente deliberazione deriva una spesa pari ad euro 2.724.772,90 a valere su il fondo sanitario e trova copertura giusta Delibera di programmazione annua (DGR N. 1984 del 28/12/2023 ad oggetto Approvazione Bilancio Preventivo Consolidato 2024 del SSR ai sensi del comma 1, art. 32 del D.Lgs. 118/2011) sul capitolo U1301071/2024 "POTENZIAMENTO DEI LEA TERRITORIALI E OSPEDALIERI"

La restante spesa, già determinata con DGR n. 1982/2023, trova copertura nei tetti di spesa valevoli per l'anno 2024 che, trattandosi di conferma della spesa relativa all'anno 2023 o riduzione della stessa, non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto anche conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare per l'anno 2024 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., dando atto che il fondo viene implementato della somma pari ad euro 2.724.772,90 rispetto al precedente fondo di cui alla DGR n. 1982/2023, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2024	
ASL BA	1.182.654,00 €
ASL FG	2.361.827,00 €
ASL BR	229.307,60 €
ASL LE	2.301.660,90 €
ASL TA	693.643,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	6.769.092,50 €

3. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l'anno 2024 a sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.;
4. di stabilire che entro e non oltre il 30 giugno 2024 i Direttori generali procedano alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati;
5. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. fermo restando l'obbligo di sottoscrizione dei contratti di cui ai precedenti punti 3. e 4;
6. di stabilire che al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:
 - a) I soggetti affetti da autismo presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria delle Aziende sanitarie Locali all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora non seguiti direttamente dai predetti Servizi, sono autorizzati a frequentare le strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. con oneri a carico del SSR nel rispetto delle quote di compartecipazione a carico dell'utente/Comune laddove previste, nel rispetto dei posti/prestazioni accreditati e contrattualizzati, nonché delle liste d'attesa;
 - b) L'autorizzazione alla frequenza nelle strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. ha priorità rispetto all'autorizzazione dell'assistito da parte dei Servizi di Neuropsichiatria al contributo per il metodo ABA di cui all'art. 72 L.R. n. 32/2022 che ha sostituito l'art. 38 della L.R. n. 26/2006;
7. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario E.Q. "Gestione e Monitoraggio Accordi Contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i."

(Roberto PASSARELLI)

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria

(Elena MEMEO)

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

(Mauro NICASTRO)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

(Vito MONTANARO)

Il Presidente

(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dal funzionario E.Q. "Gestione e Monitoraggio Accordi Contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.", dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare per l'anno 2024 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., dando atto che il fondo viene implementato della somma pari ad euro 2.724.772,90 rispetto al precedente fondo di cui alla DGR n. 1982/2023, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2024	
ASL BA	1.182.654,00 €
ASL FG	2.361.827,00 €

ASL BR	229.307,60 €
ASL LE	2.301.660,90 €
ASL TA	693.643,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	6.769.092,50 €

3. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l'anno 2024 a sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i;
4. di stabilire che entro e non oltre il 30 giugno 2024 i Direttori generali procedano alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati;
5. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. fermo restando l'obbligo di sottoscrizione dei contratti di cui ai precedenti punti 3. e 4;
6. di stabilire che al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:
 - a) I soggetti affetti da autismo presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria delle Aziende sanitarie Locali all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora non seguiti direttamente dai predetti Servizi, sono autorizzati a frequentare le strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. con oneri a carico del SSR nel rispetto delle quote di compartecipazione a carico dell'utente/Comune laddove previste, nel rispetto dei posti/prestazioni accreditati e contrattualizzati, nonché delle liste d'attesa;
 - b) L'autorizzazione alla frequenza nelle strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. ha priorità rispetto all'autorizzazione dell'assistito da parte del Servizi di Neuropsichiatria al contributo per il metodo ABA di cui all'art. 72 L.R. n. 32/2022 che ha sostituito l'art. 38 della L.R. n. 26/2006;
7. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

VISTO il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)" art. 72 "Contributo metodo ABA e fondo autismo"

CONSIDERATO che a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per l'autismo, avviato con il RR n. 9/2016, sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento per strutture dedicate per l'autismo, che riguardano sia i moduli/Centri ambulatoriali ma anche il Centro diurno socioriabilitativo e la Comunità socio riabilitativa.

PRESO ATTO della DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa"

PRESO ATTO delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale

Si propone per l'anno 2024 di determinare il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. con incremento pari ad € 2.724.772,90 che trova copertura sul capitolo U1301071/2024 "POTENZIAMENTO DEI LEA TERRITORIALI E OSPEDALIERI". La restante spesa, già determinata con DGR n. 1982/2023, trova copertura nei tetti di spesa valevoli per l'anno 2024 che, trattandosi di conferma della spesa relativa all'anno 2023 o riduzione della stessa, non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto anche conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI X NO

FIRMA DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROPONENTE

 Mauro
Nicastro
19.06.2024
15:51:25
GMT+01:00

PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA

 Benedetto
Giovanni Pacifico
19.06.2024
14:58:56
GMT+00:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2024	67	19.06.2024

DGR N. 1982/2023 - RIDETERMINAZIONE FONDO UNICO REGIONALE DI REMUNERAZIONE PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI DALLE STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE DEDICATE PER L'AUTISMO DI CUI AL RR N. 9/2016 E S.M.I., VALEVOLE PER L'ANNO 2024.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato: 19-06-2024 17:46
Serial: Certificato: 2009930
URL del certificato: [http://www.regione-puglia.it/](#)
URL del documento: [http://www.regione-puglia.it/](#)

Responsabile del Procedimento
D.SSA REGINA STOLFA

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

